

## DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2000

che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini<sup>(1)</sup>, in particolare, l'articolo 15, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15 della direttiva 92/119/CEE, è opportuno prevedere misure specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
- (2) Le caratteristiche epidemiologiche della febbre catarrale degli ovini sono paragonabili a quelle della peste equina.
- (3) Il Consiglio ha adottato la direttiva 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina<sup>(2)</sup>.
- (4) Ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini, occorre pertanto fare riferimento in linea di massima alle misure previste dalla direttiva 92/35/CEE per la lotta contro la peste equina apportando le opportune modifiche in funzione della prassi di allevamento delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini.
- (5) Occorre fissare norme applicabili ai movimenti degli animali delle specie ricettive, nonché del loro sperma, ovuli ed embrioni, in provenienza dalle zone sottoposte a restrizioni in seguito all'insorgenza della malattia.
- (6) Le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(3)</sup>, sono applicabili qualora si manifesti la febbre catarrale degli ovini.

- (7) Occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini.

## Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «azienda»: impresa agricola o di altro tipo nella quale sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini;
- b) «specie ricettiva»: qualsiasi specie di ruminante;
- c) «animali»: gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali si potranno fissare disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- d) «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà degli animali o sono incaricate di allevarli dietro compenso finanziario o meno;
- e) «vettore»: l'insetto della specie «*Culicoides imicola*» o qualsiasi altro insetto del genere culicidae suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini da identificare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico veterinario;
- f) «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della febbre catarrale degli ovini in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità;
- g) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza in una zona determinata della febbre catarrale degli ovini basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).